

Publicato il 13/03/2025

N. 00059/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00188/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2024, proposto da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento, Ordine dei Geologi Trentino Alto Adige – Südtirol, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A01BDD8CD1, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Stefani, Giuliana Fozzer e Martina Zini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15; Commissario Straordinario per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Valaguzza e Chiara Pagliaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, piazza E. Duse n. 1;

nei confronti

Studio Altieri s.p.a., 3ti Progetti Italia-Ingegneria Integrata s.p.a., Ep&S – Engineering Project & Service S.C.A.R.L., ATI Project s.r.l., Binini Partners s.r.l., Studio Valle Progettazioni s.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della lettera di invito del Commissario Straordinario Polo Ospedaliero e Universitario di Trento O008/2023/3.5-2023-3432, pubblicata il 21 ottobre 2023 su SICOPAT – Osservatorio contratti pubblici della Provincia Autonoma di Trento “*procedura ristretta per l'affidamento del Servizio per la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica di cui all'art. 6, Allegato I.7. D.lgs. 36/2023 con l'opzione dell'affidamento della Direzione dei lavori escluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Polo Ospedaliero Universitario del Trentino (Opera provinciale O008)*”;
- dell'elaborato DG_6 “*Parametri e criteri di valutazione delle offerte*”, del Capitolato Speciale d'Appalto – DT_1, con l'Allegato “A” – “*Compenso per PFTE*” e con l'Allegato “B” – “*Compenso per Ufficio di direzione lavori*”, nonché del Quadro Esigenziale, del Documento di Fattibilità Alternative Progettuali - DOCFAP e del Documento di Indirizzo alla Progettazione – DIP – DT_2, con relativi Allegati “A”, “B”; “C”; “D”; “E”; “F”; “G”; “H”; “I”; “L”; “M”; “N”; “O”; “P”; “Q”, tutti allegati alla suddetta Lettera di Invito;
- del chiarimento nr. 42 in risposta al quesito nr. 42 prot. nr. 0713568 del 23 settembre 2024, pubblicato il 21 ottobre 2024 su SICOPAT – Osservatorio contratti pubblici della Provincia Autonoma di Trento;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ove avente carattere lesivo per i ricorrenti, ivi compresi: la determina a

contrarre n. 12 del 6 novembre 2023 (di cui alla determinazione del Commissario Straordinario n. 11927 del 6.11.2023); l'avviso di pre-informazione 214/2023 del 7 novembre 2023; il disciplinare per la pre-selezione (di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 12000 del 7 novembre 2023); la determinazione del Commissario Straordinario n. 12411 del 16 novembre 2023 (Proroga all'1 dicembre 2023 del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse); l'avviso di pre-informazione 222/2023 del 20 novembre 2023; la determinazione del Commissario Straordinario n. 12541 del 20 novembre 2023 (Proroga al 5.12.2023 del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse); l'avviso di pre-informazione 224/2023 del 24 novembre 2023; la determina a contrarre n. 1 del 18 gennaio 2024 (di cui alla determinazione del Commissario Straordinario n. 403 del 18 gennaio 2024); la determinazione del Commissario Straordinario 22 gennaio 2024, n. 491 (di rettifica del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse fino al 22 febbraio 2024 e di approvazione di un nuovo disciplinare per la prese-selezione); il disciplinare per la pre-selezione rettificato del 22 gennaio 2024; il disciplinare per la pre-selezione rettificato del 6 febbraio 2024 (di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 1059 del 6.2.2024); i chiarimenti dal n. 1 al n. 50 (fase di pre-selezione), tra cui il chiarimento n. 33 in risposta al quesito nr. 39 prot. nr. 58041 del 23 gennaio 2024; i chiarimenti dal n. 1 al n. 48 (fase di presentazione delle offerte); l'elenco degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse e che sono stati invitati ed elenco degli offerenti, pubblicato il 31 ottobre 2024; la determinazione del Commissario Straordinario n. 12085 del 7 novembre 2024 (di nomina della Commissione Tecnica di gara).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e del Commissario Straordinario per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determina a contrarre 2023-O008-00012 del 6 novembre 2023, il Commissario straordinario per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e universitario di Trento (d'ora in poi Commissario straordinario), ha indetto la gara per acquisire il progetto dell'opera mediante la procedura ristretta disciplinata dall'art. 72 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 7 novembre 2023 è stato pubblicato il bando nella forma dell'avviso di preinformazione, mentre nel sistema informativo provinciale in materia di contratti pubblici SICOPAT è stato pubblicato il disciplinare di gara relativo alla prima fase di selezione degli operatori economici.

La procedura ha un importo stimato a base di gara pari a € 37.099.598,78, di cui € 23.464.321,09, soggetto a ribasso, per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ed € 13.635.277,69 per la direzione dei lavori posta in opzione.

L'aggiudicazione è prevista mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di 80 punti per la qualità e di 20 punti per il prezzo.

Gli odierni ricorrenti, che sono l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, e l'Ordine dei Geologi della Provincia Autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe impugnano gli atti della procedura

ritenendoli illegittimi perché prevedono la ribassabilità in sede di offerta anche della componente “*compenso*” del corrispettivo posto a base d’asta.

Secondo i ricorrenti tale previsione lede le norme di rango primario e deontologiche che disciplinano la corretta determinazione e liquidazione dei compensi e delle spese in favore dei professionisti, arrecando una lesione alle finalità di tutela della dignità e del decoro delle professioni di cui sono istituzionalmente titolari.

Con l’unico motivo proposto i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 21 aprile 2023, n. 49, nonché degli articoli 8, comma 2, 41, comma 15, allegato i.13, 14, comma 14, lett. c), e 48, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, oltre che la violazione del principio di concorrenza e di *par condicio*, il difetto di presupposti, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà, il travisamento, l’illogicità manifesta e la disparità di trattamento.

I ricorrenti premettono che la legge n. 49 del 2023 recante “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali?*”:

- ha inteso incrementare le tutele per le prestazioni rese nell’ambito dei rapporti d’opera professionale in cui i professionisti si trovino nella posizione di “*contraenti deboli*”;
- ha stabilito che per “*equo compenso*” deve intendersi un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- ha previsto la possibilità, per il professionista, di agire per ottenere la dichiarazione di nullità, che è una nullità di protezione, delle clausole che non prevedono un compenso equo, chiedendone la rideterminazione giudiziale per l’attività professionale prestata con l’applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali relativi alla specifica attività svolta dal professionista.

Sulla base di tali premesse i ricorrenti ritengono che non possano essere soggetti a ribasso - in quanto costituiscono l'equo compenso - gli importi relativi al corrispettivo determinato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 giugno 2016, recante “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”, emanato al fine di costituire per le stazioni appaltanti il riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento.

Secondo i ricorrenti il confronto concorrenziale può pertanto svolgersi mediante il ribasso della sola parte dell'importo a base d'asta relativa alle “*spese*”, e non sulla parte relativa al compenso.

A supporto di tali conclusioni i ricorrenti invocano la norma di cui all'art. 8, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui “*la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso*” e due pronunce di primo grado, le sentenze T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 aprile 2024, n. 632, e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V *ter*, 30 aprile 2024, n. 8580, che si sono espresse nel senso che tale norma imperativa, da ritenersi applicabile alle procedure ad evidenza pubblica, impedisce una disciplina di gara *contra legem* e comporta l'esclusione delle offerte che si discostino dai parametri sopra descritti.

Si sono costituiti in giudizio il Commissario straordinario e la Provincia Autonoma di Trento eccependo l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso, e chiedendone la reiezione nel merito.

Per quanto concerne le eccezioni in rito il Commissario straordinario sostiene che il ricorso, notificato il 20 novembre 2024, è tardivo perché la conoscibilità del profilo censurato dai ricorrenti riguarda un aspetto, quello della ribassabilità della componente “*compenso*” dell'importo a base d'asta, che era conoscibile già in data 7

novembre 2023, quando sul SICOPAT è stato pubblicato il disciplinare da cui risultava che erano riconosciuti 20 punti per l'offerta economica.

In secondo luogo il Commissario straordinario deduce che il ricorso è inammissibile perché la nullità parziale prevista per l'eventuale violazione dell'equo compenso può essere fatta valere solo dai professionisti direttamente interessati, in quanto, trattandosi di una c.d. nullità di protezione, configura un'ipotesi di legittimazione relativa.

La Provincia Autonoma di Trento eccepisce anch'essa la tardività del ricorso contestando la tesi dei ricorrenti secondo cui la lesività sarebbe divenuta attuale solamente dalla conoscenza della lettera di invito e dal chiarimento n. 47, perché il riferimento, contenuto nel disciplinare rettificato pubblicato il 6 febbraio 2024, alla formula bilineare per la componente economica dell'offerta, funzionale a scoraggiare ribassi eccessivi, rende evidente già da allora la possibilità per i concorrenti di proporre un ribasso sull'importo stimato a base di appalto per il compenso dell'incarico di progettazione, solamente confermata dalla lettera di invito e dai chiarimenti.

Secondo la Provincia Autonoma di Trento vi è anche la prova documentale della conoscenza, per l'Ordine degli ingegneri, e della conoscibilità, per gli altri due Ordini odierni ricorrenti, della lesività dei profili oggetto di impugnazione fin dalla pubblicazione del disciplinare rettificato, in quanto a seguito di tale pubblicazione è intercorsa della corrispondenza tra il Commissario straordinario, il Consiglio nazionale degli ingegneri e l'Anac, inviata per conoscenza anche all'Ordine degli ingegneri di Trento odierno ricorrente, in cui il Consiglio nazionale degli ingegneri contestava fin da allora proprio la violazione della disciplina in materia di equo compenso negli stessi termini dedotti nel ricorso (il riferimento è alla nota dell'Ordine nazionale degli ingegneri del 9 febbraio 2024, alla risposta del Commissario straordinario del 13 febbraio 2024 e alla replica dell'Ordine del 26

febbraio 2024 di cui ai docc. 32, 33 e 34 allegati alle difese della Provincia Autonoma di Trento).

La Provincia eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire dei Consigli dell'ordine odierni ricorrenti perché al momento della proposizione del ricorso erano già stati individuati i soggetti partecipanti alla gara diretti destinatari degli atti impugnati - sono state presentate 7 offerte - che in questa fase della procedura devono ritenersi gli unici soggetti legittimati ad impugnare gli atti che ammettono il ribasso del compenso, dato che la lesione del principio dell'equo compenso diviene concreta ed attuale solamente al momento dell'apertura delle offerte.

Un'ulteriore eccezione sollevata dalla Provincia riguarda la posizione dell'Ordine dei geologi, in quanto le prestazioni rese da tali professionisti non rientrano nell'oggetto della gara.

La Provincia inoltre eccepisce l'inammissibilità del ricorso collettivo in assenza dei requisiti dell'identità delle posizioni sostanziali e processuali fatte valere che non risultano omogenee e sovrapponibili.

Sotto altro profilo la Provincia ritiene che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse in quanto ha ad oggetto atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi, e perché sono oggetto di contestazione atti inerenti a poteri dell'Amministrazione non ancora esercitati, in quanto vengono anticipati in questa sede dei profili che riguardano le valutazioni da compiere al momento del *sub* procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta con riguardo alla voce relativa al compenso spettante ai professionisti da rapportare ai parametri vigenti.

Nelle more del giudizio si è conclusa la procedura con l'aggiudicazione dell'attività di progettazione oggetto dell'appalto.

Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di prescindere dall'esame delle eccezioni in rito perché il ricorso è infondato nel merito.

Va premesso che esula dalla controversia in esame la disciplina prevista dai commi 15 *bis*, 15 *ter* e 15 *quater* dell'art. 41 del D.lgs. n. 36 del 2023, inseriti dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, che hanno introdotto in termini innovativi dei criteri per disciplinare la ribassabilità del corrispettivo degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria.

La vicenda in esame deve pertanto essere esaminata solamente alla luce della normativa previgente applicabile alla fattispecie per il principio *tempus regit actum*.

Come è noto nella giurisprudenza di primo grado sono emersi due orientamenti tra loro contrastanti in merito alla questione oggetto dell'odierna controversia.

Nel senso prospettato dagli Ordini ricorrenti si sono espresse le sentenze T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 aprile 2024, n. 632, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V *ter*, 30 aprile 2024, n. 8580 e T.R.G.A. Sez. Bolzano, 9 ottobre 2024, n. 230 e 231.

In senso contrario si sono espresse le sentenze T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494 e T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483.

Il contrasto giurisprudenziale è stato infine composto dal Consiglio di Stato che, nell'esercizio della funzione nomofilattica propria del Giudice di appello, con le sentenze Sez. III, 27 gennaio 2025, n. 594, e Sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844, ha chiarito che il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36 del 2023, presenta una disciplina in sé compiuta ed autosufficiente in materia di corrispettivi per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, ivi inclusa la componente del

compenso professionale, con la conseguenza che le regole sull'equo compenso di cui alla legge n. 49 del 2023 non trovano diretta applicazione nell'ambito di procedure di affidamenti pubblici di servizi e non possono fondatamente essere invocate per eterointegrare le regole di gara.

Alla base di tale conclusione è posta la constatazione che il dato normativo della disciplina sui contratti pubblici e della disciplina sull'equo compenso si riferiscono ad apparati regolatori diversi.

Per *“equo compenso”*, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 49 del 2023, si intende *“la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”* conforme ai compensi previsti, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

In attuazione della norma da ultimo menzionata è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante il regolamento per la *“determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia”*, applicabile nelle ipotesi in cui, in difetto di accordo tra le parti, il Giudice debba liquidare il compenso spettante al professionista.

La determinazione del compenso in questi casi viene compiuta in misura variabile con dei margini di flessibilità.

L'art. 36 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, per le professioni dell'area tecnica, dispone infatti che l'organo giurisdizionale possa liquidare il compenso, rispetto ai parametri minimi e massimi previsti dalla tabella Z-1 allegata al decreto, con un aumento o una diminuzione del 60 per cento in ragione della natura dell'opera, del pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, e dell'eventuale urgenza della prestazione.

L'art. 3 della legge n. 49 del 2023 definisce come iniquo il compenso che si ponga al di sotto della soglia minima così quantificata, in quanto tale suscettibile di dichiarazione giudiziale di nullità, su iniziativa del professionista, e di rideterminazione giudiziale secondo i parametri previsti dal decreto.

La normativa sui contratti pubblici non prevede invece analoghi meccanismi nell'individuazione del corrispettivo dovuto al professionista.

L'art. 41, comma 15, del D.lgs. n. 36 del 2023, nel testo *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in esame, prevede che *“nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura [...]”, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alle varie fasi interessate, e che “i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”*.

L'allegato I.13 richiamato dalla norma sopra citata, come chiarito dall'art. 1, reca la *“disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016”*.

A sua volta il decreto 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, come chiarito dalla pronunce di appello sopra menzionate, ha il solo scopo di costituire per le stazioni appaltanti la base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara, sul quale può svolgersi, in un'ottica concorrenziale, il ribasso proposto dagli operatori la cui sostenibilità giuridica ed economica può essere esaminata esclusivamente nel *sub* procedimento di verifica dell'anomalia.

Alla luce di tali premesse le censure proposte, che muovono dall'infondato presupposto dell'applicabilità della disciplina prevista dalla legge n. 49 del 2023 ai contratti pubblici, non possono trovare un riscontro favorevole, non potendosi configurare un contrasto tra la *lex specialis* e una disciplina imperativa che possa dar luogo al meccanismo di eterointegrazione contrattuale ai sensi degli articoli art. 1376 e 1339 cod. civ. nel senso prospettato dai ricorrenti.

Infatti “*i due meccanismi divisati dal d.m. n. 140/2012 e dal D.I. 17 giugno 2016 pur recando un nucleo comune (la formula moltiplicatoria per il compenso) differiscono quanto a natura della fonte normativa (si tratta di due regolamenti ministeriali ben distinti, l'uno ministeriale, l'altro interministeriale), scopi (l'uno mira a disciplinare la liquidazione dei compensi equi, l'altro punta alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara) e struttura (l'una si contraddistingue per un range di flessibilità, mentre l'altro definisce un importo fisso) legittimando una ricostruzione dicotomica nel senso che la prima fonte individua il minimum corrispettivo inderogabile (il compenso equo ribassabile sino al 60%), mentre la seconda individua il corrispettivo equo da porre a base di gara*” (in questi termini il punto 5.4, paragrafo iv, della parte in diritto della sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2025, n. 594).

Per completezza va soggiunto che nella procedura di gara all'esame, considerata la tipologia del servizio, il ribasso massimo ammissibile è stato fissato, a pena di esclusione, nella misura massima del 50%, e questa previsione deve ritenersi ammissibile ai sensi della normativa applicabile alla fattispecie, tenuto conto che, come è stato osservato, seppure “*la legge n. 49 del 2023 non trova diretta applicazione nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nulla vieta che la stazione appaltante possa, nell'esercizio della propria discrezionalità ed entro termini ragionevoli, prevedere clausole di non ribassabilità del corrispettivo a fini di tutela dell'equo compenso professionale*” atteso che “*lo stesso articolo 108, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023, nel prevedere che «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

[...] b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro» non preclude in radice una modulazione del suddetto «rapporto qualità/prezzo» in termini di maggior valorizzazione della prima, e cioè con previsione di (parziali) limiti alla ribassabilità del corrispettivo” (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844, punto 2.3.7. in diritto).

In definitiva, alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Nonostante l'esito della lite la non univocità di orientamenti giurisprudenziali sui punti controversi giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Cecilia Ambrosi, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Mielli

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO